Memento Pratico

ENTI TERZO SETTORE

Tutto sul NO PROFIT
Focus su:
- Associazioni sportive e di promozione sociale
- Coop sociali
- Fondazioni



Estratto

Lefebvre Giuffrè

INCLUSA VERSIONE DIGITALE

Piano dell'opera

Note generali 20

Parte I - ENTI DEL TERZO SETTORE

Cap. 1	Campo di applicazione	**100**
Cap. 2	Costituzione e acquisizione della qualifica	**1500**
Cap. 3	Funzionamento	**8000**
Cap. 4	Associati, volontari e lavoratori	**10500**
Cap. 5	Risorse economiche e forme di finanziamento	**16000**
Cap. 6	Contabilità e bilancio	**19000**
Cap. 7	Disciplina fiscale	**26000**
Cap. 8	Rapporti con la Pubblica Amministrazione	**30100**
Cap. 9	Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo	**30600**

Parte II - ENTI NON COMMERCIALI DIVERSI DAGLI ETS

Cap. 1	Aspetti civilistici	**35000**
Cap. 2	Aspetti fiscali	**40000**

Parte III - FOCUS SUI SINGOLI ENTI

Cap. 1	Organizzazioni di volontariato	**55000**
Cap. 2	Associazioni di promozione sociale	**55700**
Cap. 3	Associazioni sportive dilettantistiche	**56050**
Cap. 4	Enti religiosi	**56400**
Cap. 5	Imprese sociali	**57000**
Cap. 6	Cooperative sociali	**57400**
Cap. 7	Società di mutuo soccorso	**60000**
Cap. 8	Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB)	**70400**
Cap. 9	Comunità energetiche rinnovabili (CER)	**70600**
Cap. 10	Enti filantropici	**71000**
Cap. 11	Reti associative	**72000**
Cap. 12	Fondazioni	**75000**

Parte IV - OPERAZIONI STRAORDINARIE E PATRIMONI DESTINATI

Cap. 1	Aspetti civilistici	**80040**
Cap. 2	Aspetti fiscali	**84700**

APPENDICE **90000**

INDICE ANALITICO **p. 769**

CAPITOLO 2

Costituzione e acquisizione della qualifica

SOMMARIO

Sez. 1 - Costituzione
I. Associati e fondatori **1510**
II. Procedimento **1600**
III. Atto costitutivo e statuto
a. Forma e partecipanti **1710**
b. Elementi statutari **1800**
Sez. 2 - Iscrizione al RUNTS
I. Struttura e funzione **2540**
II. Gestione e funzionamento **2650**
III. Procedimento di iscrizione
A. Presentazione della domanda **3520**
B. Istruttoria preliminare **3640**
C. Conclusione del procedimento **3720**
D. Effetti **3750**
E. Casi particolari **3840**
IV. Eventi successivi all'iscrizione **4000**
V. Vigilanza e controlli **4740**

La costituzione di un ETS prende il via dalla scelta della sua forma giuridica, in relazione alla struttura e alle finalità, e si sostanzia poi - sul piano pratico - nella predisposizione e perfezionamento dell'atto costitutivo con adozione del relativo statuto, documenti che devono includere tutti gli elementi necessari richiesti dal CTS. Il passaggio successivo alla costituzione dell'ente, ai fini - tra l'altro - dell'assunzione della qualifica di ETS, è l'iscrizione al RUNTS. **1500**

SEZIONE 1

Costituzione

I. Associati e fondatori

Il CTS non pone specifiche limitazioni in ordine alla natura giuridica dei soggetti associati o fondatori all'ente, salvo che per i casi specificati nei paragrafi seguenti. **1510**
Essi possono, quindi, essere persone fisiche oppure altri enti aventi soggettività o personalità giuridica.
Possono partecipare quindi alla base associativa - o essere componenti degli organi di indirizzo di c.d. fondazioni di partecipazione - di ETS anche imprese commerciali (ad esempio, società di capitali e di persone, consorzi, ecc.), enti della pubblica amministrazione e anche altri enti, che per loro natura, non possono diventare ETS (art. 4 CTS; v. n. 160 e s.).
La presenza nella compagine di enti esclusi dal perimetro del CTS, tuttavia, non deve determinare una situazione di direzione e coordinamento e controllo sull'ETS da parte degli stessi: in assenza di un richiamo espresso, si ritiene non debbano ricorrere le condizioni già previste per le società all'art. 2359 c.c. e - nella sostanza - prestare

[Omissis]

III. Atto costitutivo e statuto

1700 L'atto costitutivo è l'atto che segna la nascita dell'ETS e la cui natura giuridica diverge a seconda si tratti di dare vita ad una associazione (e comitati) o ad una fondazione: contratto plurilaterale nel primo caso, atto unilaterale nel secondo.
La relativa disciplina è principalmente contenuta nel CTS (artt. 20 e 21 CTS) e, per quanto ivi non disposto, nel Codice civile (artt. 14 e 16 c.c.), in forza del rinvio operato dall'art. 3 CTS.

a. Forma e partecipanti

1710 Le regole generali di costituzione (formazione dell'atto costitutivo e soggetti che devono parteciparvi: v. n. 1510) discendono dalla tipologia di ente che i costituenti abbiano in programma di far nascere e dalla volontà che esso consegua o meno la personalità giuridica per effetto dell'iscrizione al RUNTS (art. 22 CTS).
A ciò si aggiungono **ulteriori previsioni** che vengono in rilievo nelle fattispecie particolari sia tipologiche (ad esempio, ODV e APS) che strutturali quali:
– la possibilità di costituzione per testamento, espressamente prevista dal Legislatore solo per le fondazioni (v. n. 75140 e s.);
– la presenza di un conferimento in natura contestuale all'atto costitutivo di beni per il cui trasferimento sia prevista nel sistema una forma vincolata (ad esempio, conferimento di immobili; v. n. 16100).

1720 **FORMA** **Associazioni** La forma dell'atto costitutivo per la costituzione delle associazioni discende dalla volontà o meno di ambire al riconoscimento in sede di iscrizione al RUNTS:
– per le associazioni riconosciute è imposto l'atto pubblico (art. 14 c.c.);
– per le associazioni non riconosciute, dal momento che né il Codice civile, né il CTS prescrivono una forma a pena di validità dell'atto costitutivo, è ammissibile, in astratto, anche la forma orale. Il CTS, tuttavia, impone che ai fini di iscrizione nel RUNTS l'atto costitutivo di un'associazione che non ambisca al riconoscimento rivesta quantomeno la forma della scrittura privata (art. 47 CTS).

1725 **Partecipanti** I primi soggetti costituenti di una associazione - ambisca o meno essa al riconoscimento - devono essere almeno 2, indipendentemente dalla loro natura di persone fisiche o enti, in ragione della natura collettiva dell'ente.
Fanno **eccezione** gli ODV (art. 33 CTS) e le APS (art. 35 CTS), che in sede di costituzione richiedono la presenza di almeno 7 persone fisiche o 3 associazioni di tipologia omogenea (v. n. 55040 e n. 55730).
I soggetti nominati alle cariche - amministratori, componenti dell'organo di controllo e revisore - siano essi necessari o facoltativi, possono invece non partecipare all'atto costitutivo, ma accettare successivamente la carica loro conferita.

1730 **FONDAZIONI** Per la costituzione delle fondazioni è imposta la **forma** dell'atto pubblico (art. 14 c.c.; v. n. 75060 e s.).
L'atto costitutivo della fondazione vede, in generale, la **partecipazione** di un fondatore (oltre, ovviamente, al notaio in conseguenza della necessità della redazione

per atto pubblico e, per prassi, due testimoni). Nulla vieta che i fondatori siano però più d'uno; in tal caso, tutti devono partecipare all'atto costitutivo.
I **soggetti nominati alle cariche** - amministratori, componenti dell'organo di controllo e revisore - possono non partecipare all'atto costitutivo, ma accettare successivamente la carica loro conferita.

Costituzione per testamento (art. 14 c.c.) La fondazione può essere costituita anche per testamento. **1740**
Per effetto del principio di **equipollenza delle forme testamentarie**, è indifferente che il testamento sia olografo o pubblico (o, addirittura, rivesta le ulteriori forme speciali dettate dal Codice Civile): qualsiasi forma testamentaria è idonea allo scopo.
Le **modalità** di costituzione previste sono due:
– **diretta**; il testamento integra di per sé l'atto costitutivo della fondazione e, pertanto, ne contiene gli elementi principali e la prima dotazione patrimoniale;
– **indiretta**; il testatore incarica un onerato (erede o legatario) di provvedere alla costituzione dell'ente, utilizzando quanto ad esso lasciato anche a tal fine.
Alla costituzione per testamento si aggiungono gli **adempimenti** dettati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile (art. 3 disp. att. c.c.; v. n. 75140).

COMITATI Per i comitati valgono le medesime regole dettate per le associazioni (v. n. 1720), sia in merito alla forma necessaria per il perfezionamento dell'atto costitutivo, sia per quanto riguarda i relativi partecipanti. **1750**
Anche per i comitati, quindi, è necessario rispettare il **requisito formale** dell'atto pubblico qualora vi sia la volontà di conseguire la personalità giuridica attraverso l'iscrizione al RUNTS.

CASO PARTICOLARE: CONFERIMENTO IN NATURA Il contenuto e la forma dell'atto costitutivo di un ETS sono influenzati dalla presenza di un conferimento in natura contestuale che, per sua natura, richieda particolari vincoli formali e/o requisiti sostanziali. È il caso, ad esempio, dell'apporto in favore dell'ente in fase di costituzione di: **1760**
– proprietà o altri diritti reali su beni immobili;
– godimento ultra-novennale di beni immobili;
– aziende.
In tali casi, oltre alla necessaria forma scritta, dovrà essere rispettata ciascuna previsione particolare dettata dalla legge applicabile in tema (ad esempio, dichiarazioni circa la conformità catastale, menzioni urbanistiche, ecc.).

b. Elementi statutari

RAPPORTO TRA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO (art. 21 CTS) Lo statuto è il documento che contiene le norme di funzionamento dell'ETS. Esso può essere, alternativamente e indifferentemente, parte integrante dell'atto costitutivo o un suo allegato. **1800**
In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde, simmetricamente a quanto disposto in tema di società per azioni (art. 2328 c.c.).
Per un esempio di atto costitutivo e di statuto vedi, rispettivamente, n. 90005 e n. 90010.

1810 **CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO** Il contenuto dell'atto costitutivo può convenzionalmente essere diviso in durevole e transitorio.

1812 **Contenuto durevole** Costituiscono il contenuto durevole dell'atto costitutivo le informazioni che sono destinate a durare nel tempo e a confluire ed essere ripetute nello statuto. Si tratta, tra l'altro, di:
– denominazione;
– comune della prima sede;
– durata (se prevista);
– scopo e attività (art. 5 CTS; Circ. Min Lav. 27 dicembre 2018 n. 20);
– chiusura degli esercizi.

1815 **Contenuto transitorio** Si tratta del contenuto dell'atto costitutivo che risolve la sua funzione nella fase genetica della nascita dell'ente e non è destinato a confluire ed essere ripetuto nello statuto.
Sono principalmente le **informazioni** aventi ad oggetto:
– primo indirizzo all'interno del comune ove è posta la sede sociale;
– nomina e dati dei primi componenti delle cariche (e loro eventuale accettazione);
– esecuzione dei conferimenti (in denaro o in natura) e relative modalità di apporto;
– data di chiusura del primo esercizio.

1. Contenuto standard dell'atto costitutivo
art. 21 CTS

1820 L'atto costitutivo deve contenere i seguenti elementi e informazioni:
– denominazione dell'ente (v. n. 1840);
– assenza di scopo di lucro (v. n. 1850);
– perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (v. n. 1850);
– svolgimento di attività di interesse generale (v. n. 1860);
– sede legale (v. n. 1870);
– patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale acquisto della personalità giuridica (v. n. 1890);
– norme circa ordinamento, amministrazione e rappresentanza dell'ente (v. n. 1900);
– diritti e obblighi degli associati, se presenti (v. n. 1910);
– requisiti per l'ammissione di nuovi associati (se presenti) e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta (v. n. 1920);
– nomina dei primi componenti degli organi obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (v. n. 1930);
– norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione (v. n. 1940);
– eventuale durata dell'ente (v. n. 1950).
A tali elementi si aggiungono **per le fondazioni** (siano o meno c.d. «di partecipazione») i criteri e le modalità di erogazione delle rendite (art. 16 c.c.).
Sono fatte salve le deroghe previste per **specifiche tipologie di enti** (v. n. 75 e s.).

1840 **DENOMINAZIONE** (art. 12 CTS) In generale, la denominazione deve contenere l'indicazione «Ente del Terzo Settore» o il suo acronimo «ETS». Sono, invece, esentati da tale regola gli enti indicati in tabella, anche se per essi vi è comunque la facoltà di

includere nel proprio nome anche l'indicazione «Ente del Terzo Settore» o il solo acronimo «ETS» (Massima n. 2 - CND Milano):

Ente	Esenzione
Enti religiosi civilmente riconosciuti	La denominazione non deve contenere la locuzione «Ente del Terzo Settore» né «ETS» per espressa esclusione del CTS (art. 12 c. 2 CTS)
Organizzazioni di volontariato	La denominazione deve contenere l'indicazione di «organizzazione di volontariato» o l'acronimo «ODV» (art. 32 c. 3 CTS)
Associazioni di promozione sociale	La denominazione deve contenere l'indicazione di «associazione di promozione sociale» o «APS» (art. 35 c. 5 CTS)
Enti filantropici	La denominazione deve contenere l'indicazione di «ente filantropico» (art. 37 c. 2 CTS) e, secondo la dottrina, non sembra sufficiente tale locuzione possa essere surrogata da un mero acronimo (Massima CNM 16 gennaio 2018 n. 2).
Imprese sociali	Esse devono contenere nella propria denominazione o ragione sociale l'indicazione di «impresa sociale» (art. 6 D.Lgs. 112/2017; art. 40 c. 1 CTS)
Cooperative sociali	La denominazione deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale» (art. 1 c. 3 L. 381/91; art. 40 c. 2 CTS), ma non necessariamente quella di «Impresa Sociale» (Massima CNM 16 gennaio 2018 n. 2).
Società di mutuo soccorso	La denominazione deve contenere necessariamente la locuzione «società di mutuo soccorso» ai sensi dell'art. 3 c. 2 DM 6 marzo 2013.
Reti associative	Potendo essere iscritte contemporaneamente in più di una sezione del RUNTS (art. 46 c. 2 CTS), le reti associative iscritte in una delle sezioni specifiche (v. n. 2540), utilizzeranno necessariamente la corrispondente denominazione. Diversamente l'uso dell'acronimo ETS e della corrispondente locuzione (art. 12 CTS) dovranno ritenersi per esse obbligatori (Circ. Min. Lav. 27 dicembre 2018 n. 20)

Nei casi sopra indicati, l'utilizzo - e, quindi, la presenza nella denominazione - delle locuzioni o degli acronimi qualificanti la tipologia dei suddetti enti è legittimo solo in esito all'iscrizione dell'ente nel RUNTS. Pertanto, **è opportuno** che l'atto costitutivo e il connesso statuto contengano (Circ. Min. Lav. 27 dicembre 2018 n. 20):
– la denominazione priva di tali indicazioni;
– l'intenzione di acquisire la qualifica di ETS;
– una clausola statutaria che integri automaticamente la denominazione per effetto dell'iscrizione.

ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E FINALITÀ (art. 8 CTS) Lo statuto deve necessariamente contenere l'assenza di scopo di lucro dell'ente e più precisamente: **1850**
– la necessità che il patrimonio sia essenzialmente destinato a scopi altruistici;
– il divieto di distribuzione in forma diretta e/o indiretta di utili.

Ulteriore requisito necessario dello statuto è la previsione delle **finalità** civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l'ente si propone di perseguire, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale (v. n. 280) da declinarsi in maniera specifica e armonica con la natura dell'ente (Circ. Min. Lav. 27 dicembre 2018 n. 20). La declinazione specifica di tali finalità costituisce lo **scopo dell'ente** (cioè il risultato

[Omissis]

CAPITOLO 4

Associati, volontari e lavoratori

SOMMARIO

I. Associati
A. Diritti **10510**
B. Doveri **10550**
II. Volontari
A. Campo di applicazione **10570**
B. Adempimenti dell'ETS **10700**
C. Rimborsi spese **10850**
III. Lavoratori
A. ETS
a. Limiti generali **11100**
b. Tipologie contrattuali **11400**
B. Imprese sociali **11700**
C. Cooperative sociali **11850**

10500 La maggior parte degli ETS si configura giuridicamente come associazioni costituite da una pluralità di **associati**, i quali condividono un interesse che può essere perseguito esclusivamente in forma collettiva, attraverso una struttura organizzativa dotata di stabilità.

All'interno del Terzo Settore operano quindi numerosi soggetti che prestano la propria attività principalmente in forma volontaria, oppure in virtù di un vincolo associativo o di uno specifico rapporto di lavoro (autonomo, parasubordinato o subordinato). Queste risorse umane mettono a disposizione le proprie competenze e capacità, contribuendo attivamente e con la propria opera alla realizzazione degli obiettivi dell'ente per cui operano. Insieme, perseguono il fine istituzionale che caratterizza la missione dell'organizzazione: il soddisfacimento di un interesse generale rivolto alla collettività.

Il presente capitolo analizza i profili lavoristici della riforma del Terzo Settore (c.d. social act), con particolare riferimento alla disciplina del lavoro prestato dagli **associati**, dai **volontari** e dai **dipendenti**.

Ciascuna di queste figure riveste ruoli specifici e contribuisce, con modalità differenti, al perseguimento degli scopi istituzionali dei diversi enti. L'analisi sarà calata nei **principali organismi** che compongono il terzo settore, con un focus su Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Imprese sociali e Cooperative sociali. In ciascuna di queste realtà, le categorie sopra menzionate sono soggette a requisiti e limiti distinti, definiti dalla normativa vigente che ne regola l'accesso, le funzioni e le modalità di partecipazione.

La disciplina del contratto di associazione, dell'ammissione, del recesso e dell'esclusione degli **associati** è trattata anche al n. 8030 e s.

[Omissis]

10770 **SEMPLIFICAZIONI** (art. 2 DM 6 ottobre 2021) La legge introduce **meccanismi assicurativi** semplificati, anche con **polizze numeriche**. Le polizze possono coprire una pluralità di volontari, anche **non nominativamente**, purché questi siano registrati nell'obbligatorio **registro dei volontari** (v. n. 10700 e s.).
Le polizze numeriche **si basano** sul numero di volontari indicati nel registro.

10780 **CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE** Ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge, gli ETS sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle coperture assicurative per un **periodo** non inferiore a 10 anni, in applicazione del principio generale sancito per legge (art. 2220 c.c.).

10790 **SANZIONI E RISCHI** Il CTS non prevede una specifica sanzione per la mancata assicurazione obbligatoria (art. 18 CTS), ma il **rischio pratico** è:
– cancellazione dal RUNTS (con gli effetti conseguenti sulla qualifica ETS);
– esposizione integrale dell'ente al risarcimento (infortuni/RC), senza paracadute assicurativo;
– possibile responsabilità degli amministratori per violazione di obblighi di legge.

3. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

10810 Per le prestazioni rese dai volontari a favore degli ETS è obbligatorio il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Gli ETS che si avvalgono di volontari sono tenuti a garantire condizioni di sicurezza e salute proporzionate alla natura dell'attività e al livello di rischio.
Questa tutela si traduce, in concreto, negli **obblighi** di:
– valutare i rischi connessi alle attività di volontariato;
– informare e formare i volontari sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione adottate;
– fornire dispositivi di protezione individuale (DPI) ove necessario;
– adottare misure organizzative e tecniche idonee a prevenire incidenti e malattie professionali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Memento Salute e sicurezza sul lavoro.

> Nei confronti dei **volontari del servizio civile** e di coloro che prestano attività spontanea e gratuita (o con mero rimborso spese) per associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche e altri soggetti equiparati, si applicano le disposizioni che riguardano la tutela dei lavoratori autonomi (artt. 3 c. 12 bis e 21 D.Lgs. 81/2008).

C. Rimborsi spese
art. 17 c. 3 CTS

a. Disciplina generale ETS

10850 **RIMBORSI ANALITICI** I volontari hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e **documentate** per l'attività prestata, mentre non possono percepire compensi, retribuzioni o indennità di alcun genere.
Il rimborso spesa è una **restituzione** di somme che il volontario ha anticipato per conto dell'ente, strettamente legate all'attività di volontariato e non costituisce

compenso, né corrispettivo per una prestazione. Sono sempre **vietati** i rimborsi spese di **tipo forfettario**, cioè somme fisse indipendenti dai costi reali.
Pertanto, a tutti gli ETS è preclusa l'opportunità di riconoscere indennità o rimborsi forfettari a favore dei volontari.
La norma, quindi, vieta incondizionatamente ogni forma di remunerazione, anche indiretta o mascherata da prestazioni rese dal beneficiario, nei confronti del volontario. La disposizione assume **natura antielusiva**, essendo volta a scongiurare interferenze tra prestazioni di lavoro e attività di volontariato.

10860 A fronte dell'attività del volontario è consentito il mero rimborso delle spese analitiche (c.d. **a piè di lista**).
In altre parole, è previsto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'attività volontaristica prestata.
Per essere legittimamente corrisposto, quindi, è necessario che il rimborso spese sia:
– legato a un'attività istituzionale dell'ente (c.d. **causalità diretta**);
– preventivamente **autorizzato** dall'ente, che deve deliberare le spese rimborsabili e le modalità del rimborso;
– supportato da **documentazione** provante, quali scontrini, fatture, ricevute intestate all'ente o al volontario (c.d. documentabilità).
Per un fac-simile di modulo di rimborso spese v. n. 90205.

10870 **AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA** L'ETS deve preventivamente stabilire le **condizioni** e i **limiti massimi** dei rimborsi e sottoporli al volontario. Ad **esempio**, l'ETS può stabilire le seguenti regole:
1. una **parte delle spese** non vengono rimborsate (vengono rimborsate esclusivamente le spese di viaggio documentate);
2. le spese vengono rimborsate al verificarsi di uno **specifico evento** (esclusivamente se verranno promosse più di due iniziative benefiche nel medesimo mese);
3. le spese vengono rimborsate all'avverarsi di una **determinata condizione** (tutte le spese di viaggio e alloggio sostenute vengono rimborsate al volontario se il medesimo presta la propria attività in tutti i giorni in cui si svolge l'evento solidaristico);
4. le spese vengono rimborsate entro un determinato **limite quantitativo** (sono rimborsate per un massimo di € 300).

> Per garantire una gestione corretta e trasparente delle risorse dell'ente, è consigliabile adottare una **delibera preventiva** che definisca i criteri di erogazione dei rimborsi, nonché individui le attività per le quali essi sono riconosciuti. È, quindi, opportuno che il Consiglio direttivo dell'ETS adotti una delibera in materia di rimborsi spese, riportando nel verbale in modo puntuale **condizioni**, **limiti** e **modalità di erogazione**. In alternativa, l'organo direttivo può predisporre un **regolamento interno** specifico che disciplini la materia dei rimborsi.

10880 **DOCUMENTABILITÀ** Ai fini del rimborso, è necessario che le spese siano **effettivamente** sostenute e documentate. In definitiva, non sono previste specifiche limitazioni né adempimenti preliminari, **a condizione** che:
– le spese siano effettivamente sostenute per attività autorizzate dall'ente;
– tali spese siano inerenti e coerenti con le finalità statutarie;
– il rimborso non superi l'importo delle stesse, debitamente documentato con giustificativi allegati a specifica distinta.
Nel quadro normativo vigente, pertanto, il rimborso analitico e documentato per le spese effettivamente sostenute dal volontario in relazione alle missioni, trasferte e

incarichi svolti per conto dell'ente continua a essere l'unica modalità di rimborso, riferendosi a somme che **non concorrono alla formazione del reddito**.

10890 ADEMPIMENTI DEL VOLONTARIO Il volontario è tenuto a:
a) compilare e sottoscrivere un'**apposita distinta** di rimborso spese (c.d. **nota a piè di lista**), nella quale devono essere indicati in modo chiaro e completo:
– il luogo;
– la data;
– la tipologia della missione o dell'incarico svolto;
– il riepilogo analitico delle spese sostenute in relazione all'attività espletata;
b) allegare alla distinta tutta la **documentazione giustificativa** delle spese (ivi compresi ricevute, fatture, titoli di viaggio, scontrini fiscali) relativa:
– alle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto);
– alle eventuali anticipazioni effettuate per conto dell'ente, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di materiali di cancelleria o altre forniture necessarie allo svolgimento dell'attività volontaristica.

10900 Autocertificazione (art. 46 DPR 445/2000) È ammessa la possibilità di riconoscere rimborsi analitici delle spese sostenute dal volontario sulla base di un'autocertificazione dal medesimo sottoscritta, purché **nel rispetto dei limiti** quantitativi stabiliti dalla legge (art. 17 c. 4 D.Lgs. 117/2017). Nel quadro degli obblighi documentali posti in capo agli ETS è, quindi, previsto un regime specifico di rimborso spese mediante autocertificazione. Tale modalità consente il riconoscimento di spese sostenute dai volontari senza necessità di presentare la documentazione giustificativa, purché l'importo non ecceda determinati valori.
L'**ETS**, attraverso l'organo sociale competente, è tenuto a **deliberare preventivamente** le categorie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il ricorso a tale procedura semplificata.
Il **volontario**, dal canto suo, deve presentare l'istanza di rimborso mediante autocertificazione, assumendo responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.
A nostro avviso, da ciò deriva la necessità, per il volontario, di **conservare** comunque la relativa documentazione contabile, al fine di poter dimostrare la veridicità delle spese dichiarate in caso di controlli successivi.
In definitiva, l'autocertificazione può essere utilizzata entro i seguenti **importi massimi**:
– € 10,00 per ciascuna giornata di attività;
– € 150,00 complessivi per ciascun mese.

> **Precisazioni 1)** I limiti indicati **non** devono essere considerati una **franchigia** al divieto generale di ricorrere a criteri forfettari, ma esclusivamente come una **semplificazione procedurale**, tale da permettere al volontario di non allegare i giustificativi documentali di spesa e all'ETS di documentare il costo con la sola autocertificazione. Pertanto, il volontario che rilascia la dichiarazione non è esonerato dalla **prova** - e, quindi, dalla conservazione e dall'esibizione della relativa documentazione - in caso di richiesta a seguito di controlli.
> **2)** Nel caso in cui il **volontario** non sia in grado di **comprovare le spese** oggetto di autocertificazione, lo stesso sarà passibile di **sanzioni** per falsa dichiarazione. L'**ETS**, a sua volta, potrà essere **sanzionato** per aver corrisposto somme qualificabili di fatto come reddito, con conseguente rischio di decadenza dalla qualifica di volontario per il percettore o, nei casi più gravi, di configurazione di un'ipotesi di **distribuzione indiretta di utili**, espressamente e incondizionatamente vietata dal CTS.

3) Relativamente al rimborso dei costi, occorre vigilare che nessuno **scopo di lucro**, nemmeno indiretto, possa essere perseguito sotto la copertura di una attività di volontariato e, altresì, che il volontario possa farsi rimborsare soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività fornita, nei limiti preventivamente stabiliti dall'associazione (C. Giust. CE 11 dicembre 2014 C-113/13).

Modello di autocertificazione 10905

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 c. 4 D.LGS. 117/2017

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____
il _____/_____/_____,
residente in _____,
Codice fiscale _____,
in qualità di volontario dell'Ente del Terzo Settore
_____(ETS) con sede in
_____,

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci

DICHIARA

di aver sostenuto, nell'ambito delle attività di volontariato svolte in data _____/_____/_____ - _____/_____/_____, le seguenti spese vive, direttamente connesse allo svolgimento dell'attività e non aventi natura di compenso:
Data: _____
Descrizione della spesa: _____
Importo: _____
Mezzo di pagamento: _____
Documento allegato: _____
Totale spese sostenute: € _____
Dichiara inoltre che:
– le spese sono state effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'ETS
– le spese sopra indicate sono realmente sostenute
– le spese sono inerenti esclusivamente alle attività di volontariato
– le spese non hanno carattere retributivo
– i relativi giustificativi di spesa sono allegati in copia alla presente autocertificazione
– il rimborso richiesto non supera i limiti previsti dai regolamenti interni dell'ETS.

Luogo _____
data _____/_____/_____
Firma del volontario: _____

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 esclusivamente per finalità amministrative interne.
Luogo _____
data _____/_____/_____
Firma del dichiarante: _____

COME AVVIENE IL RIMBORSO Le spese debitamente documentate e previamente autorizzate possono essere rimborsate **anche in contanti**, nel rispetto del limite di legge. 10915

L'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, infatti, si applica esclusivamente ai compensi e alle retribuzioni corrisposti nell'ambito di rapporti di lavoro. Pertanto, poiché non si tratta di prestazioni lavorative rese da lavoratori subordinati o da collaboratori coordinati e continuativi, per le prestazioni rese dai volontari non trovano applicazione le disposizioni in materia di **tracciabilità delle spese** di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate con mezzi non di linea.

Di conseguenza, il volontario può legittimamente ottenere il rimborso delle spese in

regime di esenzione anche nel caso in cui abbia sostenuto in contanti le spese di trasferta, purché regolarmente documentate e allegate alla richiesta di rimborso.

> **Precisazioni 1)** Il **limite all'uso del contante** per gli ETS non è diverso da quello previsto per tutti gli altri soggetti: si applica la **soglia generale** stabilita dalla normativa nazionale, attualmente **pari a** € 4.999,99 per singola operazione.
> **2) A nostro avviso**, qualora l'ente rivesta anche la **qualifica di ASD** (APS/ASD con doppia iscrizione RUNTS e RASD - v. n. 56062), è **consigliabile** applicare prudentemente la **disciplina speciale** prevista per il settore sportivo dilettantistico, rispettando il limite più restrittivo di € 1.000, oltre il quale pagamenti e incassi devono obbligatoriamente essere eseguiti con strumenti tracciabili (art. 25 c. 5 L. 133/99; v. n. 56265).

10925 RIMBORSO CHILOMETRICO Le indennità chilometriche riconosciute ai volontari degli ETS in caso di **utilizzo del proprio mezzo di trasporto** possono essere ricondotte alla categoria dei rimborsi analitici esaminate nei paragrafi precedenti.
Pertanto, nel rispetto di specifici criteri e di eventuali limiti determinati dall'ETS, anche il rimborso chilometrico per l'utilizzo dell'auto propria da parte del volontario, autorizzato dal medesimo ente, può essere considerato rimborso a piè di lista, purché calcolato secondo le **tabelle ACI** e debitamente documentato.
È quindi opportuno che il consiglio direttivo individui **preventivamente** la tariffa chilometrica applicabile. A tal fine, il limite massimo di riferimento è rappresentato dalle tariffe ACI pubblicate annualmente, **ferma restando la possibilità** per il consiglio direttivo **di adottare** una **tariffa diversa**, purché inferiore a quella stabilita dall'ACI.
Tra l'altro, non essendo previsto dalla normativa un limite massimo ai rimborsi analitici, la determinazione del relativo importo è rimessa all'**autonomia dell'ente**, che può stabilire - tramite delibera del consiglio direttivo o dell'assemblea dei soci - la **somma massima rimborsabile** in funzione delle proprie esigenze organizzative.

> Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, devono essere necessariamente **quantificate** in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI (Ris. AE 11 aprile 2014 n. 38/E). Sebbene tale interpretazione sulla natura del rimborso chilometrico sia stata scritta espressamente per le associazioni sportive dilettantistiche, le condizioni per qualificare il rimborso chilometrico come analitico assumono carattere generale e possono essere **estese anche agli ETS**. Del resto, anche per i rimborsi chilometrici ai dipendenti, l'Amministrazione finanziaria ha costantemente ritenuto che essi siano esenti se determinati in base alle tabelle ACI, tenendo conto della percorrenza, del tipo di automezzo e del relativo costo chilometrico (Circ. Min. Fin. 23 dicembre 1997 n. 326/E; Ris. Min. Fin. 23 marzo 1999 n. 54/E).

10930 Nota spese Il volontario deve rilasciare una nota **a piè di lista** indicando la data, il motivo della trasferta, il tipo di veicolo utilizzato e il tragitto percorso, in modo da fornire in maniera analitica tutti gli elementi per determinare il calcolo dell'importo rimborsabile.

Rimborso chilometrico (uso auto propria)

Data: _____
Percorso: _____
Tipo veicolo: _____
Tariffa ACI €/km: _____
Totale Km percorsi: _____
Totale rimborso chilometrico: € _____

Totale spese da rimborsare

Spese documentate: € _____
Rimborso chilometrico: € _____
TOTALE COMPLESSIVO: € _____
Dichiarazione del volontario:
Dichiaro che le spese sopra indicate sono state effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività autorizzate dall'ente e che i giustificativi allegati sono conformi.
Allegati: fattura n.
Firma del volontario: _____
Data: _____
Verifica e autorizzazione da parte dell'ente:
Il rimborso è autorizzato nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla delibera interna numero _____, del _____.
Firma del responsabile: _____
Data: _____

b. Volontari sportivi

10960 Gli enti sportivi dilettantistici possono assumere la qualifica di ETS mediante iscrizione al RUNTS nel caso in cui esercitino come **attività di interesse generale** l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 6 lett. c bis) D.Lgs. 36/2021; v. n. 56062). Gli **enti iscritti congiuntamente** al RUNTS e al RASD sono soggetti, per la sola attività sportiva dilettantistica esercitata, alle disposizioni discendenti dalla Riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021), che svolgono funzione di normativa speciale di settore. Per tutte le **attività diverse da quelle sportive**, trova invece applicazione il CTS in quanto disciplina generale degli ETS (v. n. 56320).
L'inquadramento degli enti polifunzionali (di norma APS e ASD) che assumono **simultaneamente** la qualifica di ETS e di ASD comporta una peculiare sovrapposizione di regimi normativi, nella quale il **CTS** costituisce la **disciplina di riferimento** generale, mentre la normativa sportiva (D.Lgs. 36/2021) opera quale legge speciale, limitatamente alle attività riconducibili allo sport dilettantistico.
In tale prospettiva deve ritenersi che i volontari impiegati nello svolgimento di attività sportiva dilettantistica presso enti con doppia qualifica **possano beneficiare** delle specifiche misure di favore previste dalla riforma dello sport, ivi inclusa la possibilità di **rimborsi** di **natura forfettaria**, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa speciale del settore sportivo. Questa facoltà trova giustificazione nel fatto che, per la componente sportiva, l'ente è integralmente assoggettato alla disciplina speciale del lavoro e del **volontariato sportivo**: una regolazione autonoma e distinta rispetto alle previsioni più restrittive del CTS in tema di gratuità della prestazione e divieto assoluto di rimborsi forfettari.
Ne deriva che **la qualifica sportiva dell'ente** e non quella di ETS - a nostro avviso - governa il trattamento giuridico del volontario impiegato nell'ambito dell'attività sportiva, consentendo l'applicazione della deroga prevista dalla normativa di settore.
In sintesi, l'appartenenza dell'ente al comparto sportivo dilettantistico, debitamente riconosciuta tramite iscrizione al RASD, **legittima** l'adozione del regime speciale dei rimborsi forfettari per i volontari sportivi, senza che ciò determini una violazione delle norme del Terzo Settore, le quali continuano invece a regolare ogni altra attività non rientrante nella sfera sportiva.

[Omissis]

90000

L'Appendice, articolata in quattro parti, raccoglie strumenti di supporto pratico-operativo.

La prima parte riepiloga i principali adempimenti e le relative scadenze; la seconda contiene facsimili di atti costitutivi e statuti, nonché modelli relativi al funzionamento degli organi sociali; la terza riporta i modelli di bilancio; la quarta parte, infine, offre una mappatura delle principali fonti di riferimento.

I. Adempimenti e scadenze

90002 Adempimenti annuali, ricorrenti e variabili

II. Facsimili e modelli

90005 Atto costitutivo ETS
90010 Statuto ETS
90015 Atto costitutivo ODV
90020 Statuto ODV
90025 Atto costitutivo APS
90030 Statuto APS
90035 Atto costitutivo ASD
90040 Statuto ASD
90045 Modelli standard
90080 Domanda di ammissione dei soci
90085 Libro soci
90090 Foglio presenze in assemblea
90095 Coop. sociale: regolamento interno socio lavoratore
90100 Convocazioni assemblea
90110 Verbali assemblea ordinaria
90120 Verbale assemblea straordinaria
90125 Convocazione Consiglio direttivo
90130 Verbali delibere Consiglio direttivo
90160 Ricevuta erogazioni in denaro
90165 Rendiconto raccolta pubblica di fondi
90170 Contributi da Enti pubblici
90200 Coop. sociali: regolamento soci volontari
90205 Modulo rimborso spese

III. Bilanci e contabilità

90250 Stato patrimoniale - Modello A
90255 Rendiconto gestionale - Modello B
90260 Relazione di missione - Modello C
90265 Rendiconto per cassa - Modello D
90270 Rendiconto per cassa aggregato - Modello E
90275 Prima nota
90280 OIC 35

IV. Normativa e prassi

90300 Normativa nazionale Terzo Settore
90305 Schemi riforma Terzo Settore
90310 Normativa nazionale Sport
90315 Normativa regionale Terzo Settore
90320 Circolari e orientamenti ministeriali sul CTS e sugli ETS
90325 Prassi Agenzia delle Entrate
90330 Orientamenti ministeriali in materia di impresa sociale
90335 Massime Consiglio Notarile di Milano
90340 Studi Consiglio Nazionale del Notariato

II. Facsimili e modelli

Atti costitutivi e Statuti

ETS Atto costitutivo 90005

ATTO COSTITUTIVO

«_____»

L'anno _____, il giorno __ del mese di _____, a _____ sono presenti i signori:
_____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ Cod. Fisc._____;
_____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ Cod. Fisc._____;
_____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ Cod. Fisc. _____;
_____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ Cod. Fisc. _____;
_____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ Cod. Fisc. _____;

I presenti chiamano a svolgere la funzione di presidente dell'assemblea costitutiva il/la Sig./Sig.ra _____ il quale accetta e nomina il/la Sig./Sig.ra _____ quale segretario.
Tra i presenti riuniti in assemblea è costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore e ss.mm e ii.) e del codice civile per quanto compatibile e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, un'associazione senza fini di lucro denominata «_____», di seguito denominata «associazione».
La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole «Ente del Terzo Settore» e diventerà «_____ Ente del Terzo Settore».

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, tra cui:
(*eliminare l'attività non di interesse*):
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, c. 1 e 2, L. 328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/92 e alla L. 112/2016 e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 281/91;

90005
(segue)

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, c. 5, L. 223/90 e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 125/2014 e successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, c. 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, c. 2 lett. c), L. 106/2016;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 L. 141/2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 166/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 L. 53/2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, c. 266, L. 244/2007;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della L. 184/83;
y) protezione civile ai sensi della L. 225/92, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea. Lo statuto è reso parte integrante del presente atto allegato alla lettera «A».

Nel corso dell'Assemblea sono nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:
_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;

Tutti gli eletti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili.
Il Consiglio Direttivo così costituito elegge in prima adunanza il Presidente, nella persona del Sig. _____, il Vice-Presidente, nella persona del Sig. _____ ed il Segretario, nella persona del Sig. _____, che hanno accettato l'incarico, e assolverà gli obblighi come da statuto.
Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica per __ anni.
Il primo esercizio si chiuderà in data _____.
I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

luogo,__/__/_____

Firma_____

Statuto

90010

ALLEGATO A
STATUTO ASSOCIAZIONE
ENTE DEL TERZO SETTORE
«_____ -ETS»

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata: «_____»
La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione «Ente del Terzo Settore-ETS», contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: «_____ Ente del Terzo Settore», in sigla «_____ ETS».
La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.
L'Associazione ha sede legale nel Comune di _____, operante senza fini di lucro.
L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett._____ D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a: (NOTA: vedi art. 5 D.Lgs. 117/2017 e art. 2 D.Lgs. 105/2018):

[Omissis]

Inserisci Logo

Nome Associazione

Indirizzo
C.A.P. Città
Provincia
Numero telefonico Numero fax

Rimborso n. 1

Personalizza...

RIMBORSO SPESE

Volontario

Nome XXXXXX
Inps
Dipartimento
Numero
Incarico: Volontario
Manager

Periodo

Da: 01/05/2026
a: 01/05/2026

Data	Conto	Descrizione	Soggiorno	Trasporti	Carburante	Pasti	Telefono	Tempo libero	Altre	TOTALE
1 maggio 2026		XXXXXXXXX								
1 maggio 2026		XXXXXXXXX			50,00 €	18,00 €				68,00 €
					50,00 €	18,00 €				

Sub Totale 68,00 €
Meno anticipi
TOTALE 68,00 €

Autorizzato da

Note

Rimborso per chilometro pari a euro 0,30

(•) Rimborso
() Pagamento

Solo per uso interno

Annotazioni: allega scontrino Autogrill